COPIA

COMUNE DI BALZOLA

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

****

DETERMINAZIONE RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO
N. 09/2015

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONI CON CAAF CISL PER PRESTAZIONI ASSISTENZIALI: BONUS GAS – ENERGIA ELETTRICA E ASSEGNI MATERNITA' – - CONVENZIONE PER USO LOCALI - IMPEGNO DI SPESA .

L'anno **DUEMILAQUINDICI** addì **VENTINOVE** del mese di **GENNAIO** la sottoscritta SCAGLIOTTI dr.ssa Laura nella sua qualità di Responsabile del Servizio Amministrativo come da decreto n. 22 del 13/11/2014 ;

Richiamata la propria determinazione con la quale venivano stipulate le convenzioni relative alla concessione degli assegni di maternità/nucleo familiare e Isee e al "bonus tariffa sociale" con durata annuale , provvedendo altresì a normare l'utilizzo di un locale per l'espletamento dei servizi in oggetto ;

Vista la DGC n. 03 del 16/01/2015 con la quale l'Amministrazione Comunale intende rinnovare la convenzione con il CAF CISL di Alessandria, che si è detto disponibile;

Vista la deliberazione Giunta Comunale n. 1 del 16/01/2015 relativa ad assegnazione provvisoria fondi ai Responsabili dei Servizi anno 2015 ;

Viste le convenzioni trasmesse dal C.A.F. CISL di Alessandria relative a:
- Bonus Energia Elettrica;
- Bonus Gas
- Assegno di Maternità e Nucleo Familiare

Visto lo schema di convenzione per la concessione in uso di un locale comunale, che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera D);

Posto che
- In ordine alle convenzioni relative al Bonus gas/energia elettrica il costo a carico del Comune è pari a 2,50 +IVA per ogni pratica trasmessa dal CAF e acquisita dalla piattaforma SGATE o consegnata in formato cartaceo al Comune;
- In merito alla convenzione relativa a assegno di maternità e nucleo familiare il costo a carico del Comune è di € 12,91 oltre ad IVA ;

DETERMINA

La parte preambolo si considera parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1) DI APPROVARE gli schemi di convenzione con il CAF CISL di ALESSANDRIA per la gestione delle pratiche assegno nucleo familiare e maternità e per le pratiche relative al "bonus tariffa sociale" (energia/gas) che, allegate al presente atto con le lettere A), B), C) ne formano parte integrante e sostanziale;

2) DI APPROVARE lo schema di convenzione per la concessione in uso dei locali comunali, che, allegato alla presente determinazione sotto la lettera D), ne forma parte integrante e sostanziale

3) DI IMPEGNARE la spesa presuntiva di € 244,00 all'intervento 1 10 04 03 (ex cap. 6840) del bilancio 2015 in corso di predisposizione nei limiti di cui previsti dall'art. 163 co. 1 e 2 Testo Unico D. Lgs n. 267/2000, a favore del CAAF CISL di ALESSANDRIA, con la precisazione di provvedere, con successivo atto, alla sua eventuale integrazione in seguito alla rendicontazione periodica delle pratiche evase dal suddetto CAF.

4) DARE ATTO che alla spesa di cui sopra è assegnato il seguente CIG. Z9012FE5D4;

5) DARE ATTO che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2015;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to SCAGLIOTTI D.ssa Laura

Ai sensi art. 151 comma 4 del D. Lgs n. 267/2000 si conferma la regolarità del presente provvedimento attestando la copertura finanziaria dell'impegno n. 66/2015 assunto all'intervento 1 10 04 03 (ex cap. 6840) bilancio 2015 in corso di approvazione nei limiti di cui previsti dall'art. 163 co. 1 e 2 Testo Unico D. Lgs n. 267/2000.

Lì 29/01/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to SCAGLIOTTI D.ssa Laura

Pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico *(art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).*

Lì 04/02/2015

L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI
F.to GILARDINO Camilla

All. A)

CONVENZIONE PER ASSEGNO DI MATERNITA' E NUCLEO

TRA

Il Comune di ..... rappresentato da.....
di seguito denominato Comune

E

il CAF CISL SRL, p.iva 04415631003, iscrizione all'albo n°00018 con sede in Alessandria – CAP 15121 – Via Tripoli n. 14, in seguito denominato semplicemente CAF rappresentato dalla società Sistema Servizi Piemonte CISL SRL (abbreviato S.S.P. CISL SRL) con sede legale in Via Sant'Anselmo 11 - 10125 -Torino - P.Iva 11025030013 - Legale Rappresentante Dott. Paoloni Andrea nato a Roma il 24/01/1972 residente a Roma, in Via Dino Penazzato 87, C.F. PLN NDR 72A24 H501S, titolare della convenzione con il CAF CISL SRL

PREMESSO

- Che il Comune, in base al DM 25 maggio 2001 n. 337, deve ricevere le domande relative alla concessione dell'assegno di maternità e/o per i nuclei con tre figli minori, correlate dell'attestazione INPS relativa all'ISEE o, in mancanza di quest'ultima, deve ricevere la dichiarazione sostitutiva unica, inviarla all'INPS e consegnare al richiedente l'attestazione INPS che certifica l'ISEE; trasmettere all'INPS l'elenco dei soggetti ai quali tali assegni sono stati concessi per il successivo pagamento, intenda affidare a terzi, sulla base di apposita convenzione, tale servizio;

- Che il Comune, che eroga servizi sociali agevolati per i quali i richiedenti devono presentare apposita domanda correlata dell'attestazione ISEE, intenda affidare a terzi anche il servizio di raccolta di tale documentazione;

- Che l'INPS ha stipulato in data 5 ottobre 2001 una convenzione con il CAF CISL Srl per affidare a quest'ultimo, in base a quanto previsto dal D.lgs. 31 marzo 1998 n. 109, modificato dal D.lgs. 3 maggio 2000 n. 130 e dall'art. 3 comma 2 del DPCM 18 maggio 2001, la raccolta e l'invio, tramite trasmissione telematica, delle dichiarazioni raccolte all'Istituto, la conseguente consegna all'utente del calcolo e dell'attestazione INPS relativa all'indicatore della situazione economica equivalente;

- Che il CAF CISL Srl, in base al D.lgs. 9 luglio 1997 n. 241, modificato dal D.lgs. 28 dicembre 1998 n. 490, è stato autorizzato dal Ministero delle Finanze a svolgere l'attività di assistenza fiscale ed è iscritto all'Albo dei Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti al n. 00018;

- Che, in base all'art. 11 del DM 31 maggio 1999 n. 164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale il CAF può avvalersi di una società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAF o, dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF;

- Che il CAAF CISL Srl, sulla base di apposita convenzione e delle norme sopra indicate, ha affidato alla Società S.S.P. CISL SRL l'attività di assistenza fiscale e ogni altra attività che la legge attribuisce ai CAF;

- Che la società S.S. P. CISL SRL sulla base di tale convenzione, svolge materialmente, per conto del CAAF CISL Srl, anche l'attività relativa alla compilazione dei modelli ISE e la loro trasmissione all'INPS;

- Che la Società SS.S. P. CISL SRL in virtù dell'esperienza maturata quale società che svolge, per conto del CAAF CISL Srl, tutte le attività che da quest'ultimo le sono state attribuite, ed in particolare l'attività di assistenza fiscale, si dichiara interessata ad effettuare i servizi che formano oggetto della presente convenzione

VISTO

- Che il D.lgs. 31 marzo 1998 n. 109, modificato dal D.lgs. 3 maggio 2000 n. 130, ha definito i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate ovvero servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche;

- Che ai sensi dell'articolo 1, comma1, del D.lgs. 31 marzo 1998 n. 109, modificato dal D.lgs. 3 maggio 2000 n. 130, ciascun ente erogatore di prestazioni sociali agevolate per la raccolta delle informazioni sulla situazione economica del nucleo familiare del richiedente deve utilizzare la dichiarazione sostitutiva unica, di validità annuale e per la eventuale definizione di condizioni agevolate di accesso ai servizi, l'indicatore della situazione economica equivalente calcolato dall'I.N.P.S., ai sensi del decreto sopra citato;

- Che si sensi dell'art. 4, comma 3, del D.lgs. 31 marzo 1998 n. 109, modificato dal D.lgs. 3 maggio 2000 n. 130, la dichiarazione sostitutiva unica va presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale previsti da decreto legislativo 9 luglio 1997, n .241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490 , o direttamente all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede I.N.P.S. competente per territorio;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. **La Società si impegna ad effettuare i seguenti servizi:**
   - A. **sportello informativo sull'ISE**
   - B. **assistenza nella compilazione e raccolta delle richieste di assegni di maternità e nucleo familiare con tre figli minori**
   - C. **assistenza nella compilazione e raccolta delle richieste per fruire di altri servizi sociali agevolati forniti dal Comune**

In particolare, la Società effettuerà:

⇒ in relazione al punto A:

- l'accoglienza dei cittadini e l'informazione relativamente all'ISE e alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica;

- se richiesto da cittadino in applicazione della convenzione, assistenza alla compilazione ed invio all'INPS per via telematica, consegna al cittadino dell'attestazione INPS relativa al calcolo e all'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare;

➪ in relazione al punto B:

- l'accoglienza dei richiedenti l'assegno di maternità o del nucleo fornendo loro tutte le informazioni necessarie;
- la compilazione e la stampa del modello di richiesta dell'assegno di maternità o del nucleo;
- la verifica dell'attestazione INPS relativa al calcolo dell'indicatore della situazione economica o, ove questa non fosse in possesso del richiedente, la compilazione e la trasmissione della dichiarazione sostitutiva unica all'INPS rilasciando al soggetto l'attestazione INPS relativa all'ISE e ISEE;
- la consegna al Comune dell'elenco dei richiedenti gli assegni di maternità e per il nucleo per l'autorizzazione alla concessione degli stessi;
- la trasmissione telematica all'INPS, sulla base delle specifiche tecniche fornite dallo stesso Istituto, delle domande alle quali il Comune ha concesso l'assegno;
- l'eventuale archiviazione dei dati, in forma cartacea ed informatica, a disposizione del Comune, per 24 mesi;

➪ in relazione al punto C:

- l'accoglienza dei richiedenti altre prestazione sociali agevolate deliberate dal Comune fornendo loro tutte le informazioni necessarie;
- la compilazione e la stampa del modello di richiesta relativo alla specifica prestazione;
- la verifica dell'attestazione INPS relativa al calcolo dell'indicatore della situazione economica o, ove questa non fosse in possesso del richiedente, la compilazione e la trasmissione della dichiarazione sostitutiva unica all'INPS rilasciando al soggetto l'attestazione INPS relativa all'ISE e ISEE;
- la consegna al Comune delle richieste raccolte e della documentazione correlata;
- l'archiviazione dei dati, in forma cartacea ed informatica, a disposizione del Comune, per 24 mesi.

2. La Società per l'espletamento di questo servizio si avvarrà di proprio personale allo scopo adeguatamente formato.
Garantisce, altresì, tramite polizza di assicurazione stipulata dal CAF, eventuali danni cagionati agli utenti per i servizi di cui ai punti A, B, e C.
Infine, per agevolare l'accesso dei cittadini ai servizi oggetto della presente convenzione garantisce l'apertura dei propri uffici secondo il seguente orario 9,00 – 12,30 e 15.00- 18.30 dal lunerdì al venerdì.

3. La Società garantisce l'accesso da parte del Comune ai propri archivi per l'espletamento del servizio oggetto della presente convenzione e per le verifiche del caso.

4. Le parti, per quanto di rispettiva competenza, si uniformano alle disposizioni della legge 675/96, in particolare per quanto riguarda gli standard stabiliti in materia di sicurezza dei dati e di responsabilità nei confronti degli interessati.

5. Il compenso per le prestazioni dei servizi di cui ai punti A), B) e C) di Euro 12.91 più IVA. La Società si impegna a garantire la gratuità delle prestazioni rese nei confronti del cittadino che ne farà richiesta.

6. La fatturazione sarà effettuata, a cadenza bimestrale, e comunque le fatture saranno emesse a seguito della trasmissione degli archivi al Comune o ad altro Ente definito dallo stesso o dalla legge.

7. Il pagamento del compenso avverrà a 60 gg. dalla data ricevimento fattura.

8. La presente convenzione ha durata di un anno e decorre dal 0 1 GEN. 2015

9. La presente convenzione decadrà automaticamente in caso di revoca, recessione o comunque cessazione, per qualsiasi motivo o causa, della convenzione tra il CAF CISL Srl e la società.

Letto, approvato e sottoscritto.

Data,

Per l'Amministrazione Comunale

Per il CAAF CISL S.r.l.
(Il Legale rappresentante della Soc. di Servizi locale)

....

All. B)

CONVENZIONE BONUS GAS

richiesta della tariffa sociale per la fornitura di GAS sostenuta dai clienti domestici disagiati, ai sensi del decreto interministeriale 28 dicembre 2007

L'anno 2015 il giorno ..... del mese di ..... in ..... ,

tra

- Il Comune di _____

e

il CAF CISL SRL, p.iva 04415631003, iscrizione all'albo n°00018 con sede in Alessandria – CAP 15121 – Via Tripoli n. 14, in seguito denominato semplicemente CAF rappresentato dalla società Sistema Servizi Piemonte CISL SRL (abbreviato S.S.P. CISL SRL) con sede legale in Via Sant'Anselmo 11 - 10125 -Torino - P.Iva 11025030013 - Legale Rappresentante Dott. Paoloni Andrea nato a Roma il 24/01/1972 residente a Roma, in Via Dino Penazzato 87, C.F. PLN NDR 72A24 H501S, titolare della convenzione con il CAF CISL SRL

PREMESSO

- che il decreto 28 dicembre 2007 ha fissato i criteri per la definizione della compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute;
- che l'articolo 46, del decreto legge n. 248 del 31/12/2007 ha previsto, tramite successivo decreto interministeriale, l'estensione al settore del gas naturale di quanto disposto dall'articolo 1, comma 375, della legge n. 266/05;
- che il decreto legge del 29/11/2008 n. 185/08 ha previsto il diritto alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale, a far data dal 1 gennaio 2009, per le famiglie economicamente svantaggiate, ivi compresi i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico, aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica;
- che il decreto legge del 29/11/2008 n. 185/08, all'articolo 3, comma 9, stabilisce, tra l'altro, che la compensazione della spesa deve tener conto della necessità di tutelare i clienti che utilizzano impianti condominiali;
- che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha stabilito, ai fini dell'individuazione dei clienti in condizioni di effettivo disagio economico, di utilizzare dell'Indicatore di Situazione Economica Equivalente, ISEE, previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni;
- che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha previsto che il cittadino deve presentare la richiesta di accesso al beneficio al Comune di residenza;
- che il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109, successive modificazioni ed integrazioni, ha definito criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni ovvero servizi sociali o assistenziali in forma agevolata;
- Che, ai sensi dell'art.4 comma terzo D.Lgs. 31 marzo 1998 n.109 e successive modifiche ed integrazioni, la Dichiarazione Sostitutiva Unica va presentata ai Comuni o ai Centri di Assistenza Fiscale previsti dal D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, o direttamente all'Amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede INPS competente per territorio;

- Che i Comuni, ai sensi dell'art.3 comma secondo D.P.C.M. 18 maggio 2001 e dell'art. 18 comma quarto D.M. 21 dicembre 2000 n. 452 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di fornire al richiedente l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con Centri di assistenza fiscale;
- Che l'INPS ha stipulato una convenzione con i Centri di assistenza fiscale per affidare a questi ultimi la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione telematica alla banca dati dell'INPS dei dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive, il rilascio all'utente dell'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell'ISE (Indicatore della Situazione Economica) e dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente);
- Che, in base all'art. 11 D.M. 31 maggio 1999 n. 164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale il CAF può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF; Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1
(servizio ISEE)

Il CAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:
- assistenza al soggetto dichiarante durante la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica ai fini del calcolo dell'ISE e dell'ISEE, così come previsto dal decreto legislativo 109/1998 e successive modificazioni e integrazioni; nel caso in cui il cittadino sia già in possesso della certificazione ISEE in corso di validità e che non sia necessaria la modifica rispetto ai dati inseriti, il CAF non dovrà elaborare una nuova dichiarazione;
- trasmissione telematica della dichiarazione sostitutiva unica al sistema informativo dell'INPS;
- rilascio all'utente di copia dell'attestazione della certificazione relativa alla situazione economica dichiarata, contenente il calcolo dell'ISE e dell'ISEE;

Art. 2
(servizio bonus gas tariffa sociale)

Il CAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:
- Assistere il cittadino nella compilazione, e relativa sottoscrizione, del modulo di richiesta per l'accesso alla compensazione;
- verificare la correttezza del codice fiscale del dichiarante tramite il sistema predisposto dall'Agenzia delle Entrate per le dichiarazioni trasmesse in modalità off line;
- fornire al Comune l'elenco delle sedi CAF presenti sul territorio;
- rilasciare all'utente copia della ricevuta, debitamente sottoscritta, attestante l'avvenuta presentazione della domanda. La ricevuta sarà resa disponibile sulla piattaforma www.sgate.anci.it;

Art. 3

Il Comune si impegna a:
- diffondere una puntuale informazione ai cittadini circa il servizio gratuito oggetto della presente convenzione e l'elenco;
- informare l'utenza relativamente agli sportelli dei CAF disponibili ad effettuare il servizio.

Art. 4

Il CAF trasmette alla piattaforma SGATE (sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe elettriche) i dati secondo il tracciato record definito e reso disponibile sul sito internet www.sgate.anci.it.

Art. 5

I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio economico sono conservati dal CAF, in formato cartaceo o elettronico, per 2 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.

Art. 6

Nel momento in cui acquisisce la dichiarazione il CAF informerà gli interessati che la dichiarazione e i dati documentali sono da esso acquisiti e trasmessi a SGATE per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e dalla presente convenzione.
Il CAF dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata. Il CAF è responsabile del trattamento dei dati personali, che sono conferiti dal richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

Art. 7

Il CAF stipula apposita polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura per gli eventuali danni, di cui si fa carico, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione.
Il CAF dichiara di manlevare il Comune rispetto a qualsiasi danno provocato da errori materiali o inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione.

Art. 8

I servizi oggetto della presente convenzione vengono resi dal CAF al Comune a titolo oneroso. A tal fine, considerando l'assistenza/consulenza, la stampa/consegna della modulistica, la trasmissione telematica, l'archiviazione, la stipula di apposita copertura assicurativa ecc., il compenso viene definito in € 2.50 più IVA per ogni pratica trasmessa dal CAF e acquisita dalla piattaforma SGATE o consegnata in formato cartaceo al Comune.
Il compenso sarà corrisposto, previa emissione di fattura, sulla base dei dati resi disponibili alle parti dalla piattaforma SGATE.

Art. 9

I CAF si obbligano a non chiedere corrispettivi all'utenza per l'assistenza relativa ai servizi oggetto della presente convenzione.

Art. 10

La presente convenzione ha durata di un anno e decorre dal 01 GEN. 2015

Letto, approvato e sottoscritto

Data,

per il Comune

.....

per il CAF

.....

All. C)

CONVENZIONE BONUS ENERGIA ELETTRICA

richiesta della tariffa sociale per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici disagiati, ai sensi del decreto interministeriale 28 dicembre 2007

L'anno 2015 il giorno.....del mese di ..... in ..... ,
tra

1
2 • Il Comune di .....

e
il CAF CISL SRL, p.iva 04415631003, iscrizione all'albo n° 00018 con sede in Alessandria – CAP 15121 – Via Tripoli n. 14, in seguito denominato semplicemente CAF rappresentato dalla società Sistema Servizi Piemonte CISL SRL (abbreviato S.S.P. CISL SRL) con sede legale in Via Sant'Anselmo 11 - 10125 -Torino - P.Iva 11025030013 - Legale Rappresentante Dott. Paoloni Andrea nato a Roma il 24/01/1972 residente a Roma, in Via Dino Penazzato 87, C.F. PLN NDR 72A24 H501S, titolare della convenzione con il CAF CISL SRL

PREMESSO

1 • che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha ridefinito il sistema tariffario della fornitura di energia elettrica in favore dei clienti domestici in condizioni di disagio economico;
2 • che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha stabilito, ai fini dell'individuazione dei clienti in condizioni di effettivo disagio economico, di utilizzare dell'Indicatore di Situazione Economica Equivalente, ISEE, previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni;
3 • che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha previsto che il cittadino deve presentare la richiesta di accesso al beneficio al Comune di residenza;
4 • che il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109, successive modificazioni ed integrazioni, ha definito criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni ovvero servizi sociali o assistenziali in forma agevolata;
5 • Che, ai sensi dell'art.4 comma terzo D.Lgs. 31 marzo 1998 n.109 e successive modifiche ed integrazioni, la Dichiarazione Sostitutiva Unica va presentata ai Comuni o ai Centri di Assistenza Fiscale previsti dal D.Lgs. 9 luglio 1997 n.241 e
1 successive modifiche ed integrazioni, o direttamente all'Amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede INPS competente per territorio;
2 • Che i Comuni, ai sensi dell'art.3 comma secondo D.P.C.M. 18 maggio 2001 e dell'art. 18 comma quarto D.M. 21 dicembre 2000 n.452 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di fornire al richiedente l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con Centri di assistenza fiscale;
3 • Che l'INPS ha stipulato una convenzione con i Centri di assistenza fiscale per affidare a questi ultimi la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione telematica alla banca dati dell'INPS dei dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive, il rilascio all'utente

dell'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell'ISE (Indicatore della Situazione Economica) e dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente);

4 ◦ Che, in base all'art. 11 D.M. 31 maggio 1999 n.164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale il CAF può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1
(servizio ISEE)
Il CAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- assistenza al soggetto dichiarante durante la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica ai fini del calcolo dell'ISE e dell'ISEE, così come previsto dal decreto legislativo 109/1998 e successive modificazioni e integrazioni;
nel caso in cui il cittadino sia già in possesso della certificazione ISEE in corso di validità e che non sia necessaria la modifica rispetto ai dati inseriti, il CAF non dovrà elaborare una nuova dichiarazione;
- trasmissione telematica della dichiarazione sostitutiva unica al sistema informativo dell'INPS;
- rilascio all'utente di copia dell'attestazione della certificazione relativa alla situazione economica dichiarata, contenente il calcolo dell'ISE e dell'ISEE;

Art. 2
(servizio bonus tariffa sociale)
Il CAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:
1 - Assistere il cittadino nella compilazione, e relativa sottoscrizione, del modulo di richiesta per l'accesso alla compensazione
2 - verificare la correttezza del codice fiscale del dichiarante tramite il sistema predisposto dall''Agenzia delle Entrate per le dichiarazioni trasmesse in modalità off line;
3 - fornire al Comune l'elenco delle sedi CAF presenti sul territorio;
4 - rilasciare all'utente copia della ricevuta, debitamente sottoscritta, attestante l'avvenuta presentazione della domanda ~~(allegato A)~~;

Art. 3
Il Comune si impegna a:
- diffondere una puntuale informazione ai cittadini circa il servizio gratuito oggetto della presente convenzione e l'elenco;
- informare l'utenza relativamente agli sportelli dei CAF disponibili ad effettuare il servizio.

Art. 4
Il CAF trasmette alla piattaforma SGATE (sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe elettriche) i dati secondo le modalità definite ~~nell'allegato B).~~

Art. 5
I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio economico sono conservati dal CAF, in formato cartaceo o elettronico, per 2 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.

I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio fisico sono conservati dal CAF, in formato cartaceo o elettronico, per 10 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.
In alternativa il CAF consegnerà tutta la documentazione cartacea entro ..... al Comune.

Art. 6
Nel momento in cui acquisisce la dichiarazione il CAF informerà gli interessati che la dichiarazione e i dati documentali sono da esso acquisiti e trasmessi a SGATE per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e dalla presente convenzione.
Il CAF dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata.
Il CAF è responsabile del trattamento dei dati personali, che sono conferiti dal richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

Art. 7
Il CAF stipula apposita polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura per gli eventuali danni, di cui si fa carico, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione.
Il CAF dichiara di manlevare il Comune rispetto a qualsiasi danno provocato da errori materiali o inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione.

Art. 8
Per i servizi oggetto della presente convenzione il Comune si impegna a corrispondere euro 2,50 + IVA per ogni pratica trasmessa dal CAF e acquisita dalla piattaforma SGATE o consegnata in formato cartaceo al Comune.
Il compenso sarà corrisposto, previa emissione di fattura, sulla base dei dati resi disponibili alle parti dalla piattaforma SGATE.

Art. 9
I CAF si obbligano a non chiedere corrispettivi all'utenza per l'assistenza relativa ai servizi oggetto della presente convenzione.

Art. 10

La presente convenzione ha durata di un anno e decorre dal 0 1 GEN. 2015

Letto, approvato e sottoscritto

Data,

per il Comune

per il CAF

All.D)

Convenzione per la concessione in uso di un locale comunale

Tra il

Comune di Balzola, con sede in Balzola (AL), C.F. 00450010061, rappresentato dal Responsabile del Servizio, SCAGLIOTTI dr.ssa Laura , nel seguito "Comune",

e il

CAF CISL SRL, p.iva 04415631003, iscrizione all'albo n° 00018 con sede in Alessandria – AP 15121 – Via Tripoli n. 14, in seguito denominato semplicemente CAF rappresentato dalla società Sistema Servizi Piemonte CISL SRL (abbreviato S.S.P. CISL SRL) con sede legale in Via Sant'Anselmo 11 - 10125 -Torino - P.Iva 11025030013 – Legale Rappresentante Dott. Paoloni Andrea nato a Roma il 24/01/1972 residente a Roma, in Via Dino Penazzato 87, C.F. PLN NDR 72A24 H501S, titolare della convenzione con il CAF CISL SRL,

tra i suddetti

PREMESSO CHE

Il Sindacato svolge attività di patrocinio e di assistenza a favore dei lavoratori dipendenti, dei pensionati e dei cittadini residenti in questo Comune, in materia di assistenza, previdenza e per l'espletamento di pratiche socio-assistenziali

SI CONVIENE E STIPULA:

1. il Comune, per lo svolgimento delle attività di cui in premessa, concede in uso al Sindacato il locale, di proprietà di questo Ente, sito in Via Roma, 67, al piano terra del Municipio, nel seguito "locale".
In caso di indisponibilità del locale, il Comune metterà a disposizione altro locale presso la stessa sede municipale.
2. L'utilizzo del locale da parte del Sindacato avverrà nei giorni ed orari concordati con l'Amministrazione comunale, in persona del Sindaco.
3. Il Comune si fa carico delle spese ordinarie e straordinarie di manutenzione, delle spese relative alle utenze elettriche, del gas, del riscaldamento nonché della copertura assicurativa relativa all'utilizzo del locale in oggetto.
4. Il Sindacato si assume la responsabilità civile, penale e amministrativa per i danni subiti o cagionati dalle persone incaricate dello svolgimento del Servizio o da persone dalle stesse ammesse in relazione all'attività svolta, fatti naturalmente salvi i casi in cui non possano essere identificati profili di colpa a carico del Sindacato o dei suoi incaricati.
5. La presente convenzione scadrà il 31/12/2015.
La presente convenzione, redatta in duplice copia, verrà sottoposta a registrazione solo in caso d'uso, a cura e spese della parte interessata.

Balzola, _____

Il Sindacato _____

Il Comune_____